Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 giugno 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO–LIBRERIA DELLO STATO–PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 846-184 841-737 886-144

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 23 giugno 1961, alle ore 12,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il Sig. Suemitsu Kadowaki il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone.

(3787)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° giugno 1961, n. 512.

Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Stato giuridico

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Il servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, istituito per integrare, secondo i principî della religione cattolica, la formazione spirituale delle Forze armate stesse, è disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari.

Art. 2.

L'alta direzione del servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato è devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.

L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e al grado di generale di brigata. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di tenente colonnello.

Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non possa personalmente intervenire.

Art. 3.

La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale fosse affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.

PARTE II

ORDINARIO MILITARE
VICARIO GENERALE MILITARE
ISPETTORI

Art. 4.

La nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1929, n. 848.

Art. 5.

L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori prestano giuramento nelle mani del Ministro per la difesa.

Art. 6.

La formula del giuramento dell'Ordinario militare è la seguente:

« Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene a un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato.

« Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, nè assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».

Art. 7.

La formula del giuramento del Vicario generale militare e degli ispettori è la seguente:

« Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare da ogni cappellano militare il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, nè assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò ad alcun cappellano militare simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».

Art. 8.

L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età.

Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di età.

Art. 9.

Ancor prima del compimento dei limiti di età previsti dall'articolo precedente ed indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorità, previa intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

Art. 10.

L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per età o d'autorità hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 47.

Art. 11.

Salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 12, secondo comma, 13 e 14, per il Vicario generale e per gli ispettori si osservano le norme sullo stato giuridico dei cappellani militari.

Art. 12.

L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per età o d'autorità ne conserva la qualifica a titolo onorario.

Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Art. 13.

Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel caso e per la durata in cui siano vacanti i corrispondenti posti organici.

In tempo di guerra si può far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.

Art. 14.

Il Vicario generale militare e gli ispettori cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età.

PARTE III

CAPPELLANI MILITARI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.

L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:

primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;

cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;

cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente.

Art. 16.

Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 17.

La nomina dei cappellani militari addetti è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, previa designazione dell'Ordinario militare.

Art. 18.

I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare addetto, devono possedere il godimento dei diritti politici e la idoneità all'incondizionato servizio militare.

Art. 19.

Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, deve prestare giuramento con la formula e secondo le modalità previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Per il cappellano militare che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Art. 20.

I cappellani militari si distinguono in:
cappellani militari in servizio permanente;
cappellani militari in congedo;
cappellani militari in congedo assoluto.

I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva.

I cappellani militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.

Art. 21.

I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa, servizi dell'Esercito.

L'iscrizione nei ruoli è effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianità.

I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro competente ove si tratti di Forza armata diversa dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica.

L'organico dei cappellani militari in servizio permanente è fissato dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Art. 22.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal cappellano militare nel proprio grado, salvo le eventuali detrazioni apportate ai sensi del successivo articolo 23.

Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

A parità di anzianità assoluta, l'anzianità relativa, quando non possa essere stabilito altrimenti, è determinata dall'età.

Art. 23.

Il cappellano militare che si sia venuto a trovare in una delle condizioni previste dagli articoli 10, primo comma, 11 e 12 della legge 10 aprile 1954, n. 113, subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari al periodo di durata delle condizioni stesse.

Art. 24.

I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio metropolitano.

Nelle stesse condizioni di cui al comma precedente, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del Regolamento di disciplina militare, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 25.

Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari per le matricole dell'Esercito.

Art. 26.

L'autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende redige alla fine di ogni anno un rapporto informativo nei riguardi del cappellano militare stesso; il rapporto è altresì redatto quando varî o cessi l'anzidetta dipendenza.

L'Ordinario militare o, per sua delega, il Vicario generale militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare integrate da un giudizio complessivo espresso con le qualifiche di ottimo, buono, mediocre, insufficiente.

La qualifica di ottimo può essere conferita al cappellano militare che, spiccando per l'insieme delle sue qualità positive, abbia dato in servizio rendimento pieno e sicuro.

La qualifica di buono è concessa al cappellano militare che abbia dato in servizio soddisfacente rendimento.

Il cappellano militare di scarso o scarsissimo rendimento in servizio è qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente.

Qualora per uno o più anni non sia stato possibile compilare il rapporto informativo da parte degli organi competenti, la Commissione di cui all'articolo 83, valutati gli elementi in possesso dell'Amministrazione, esprime un giudizio complessivo.

Art. 27.

Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle licenze vigenti per gli ufficiali della Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio.

La licenza ordinaria è concessa dall'Ordinario militare, previo nulla osta dell'autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende; la licenza straordinaria per gravi esigenze di carattere privato è concessa, sentito il parere dell'Ordinario militare, dall'Amministrazione presso la quale il cappellano militare presta servizio.

PARTE IV

CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Sezione I. — NOMINA

Art. 28.

La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 35° anno di età.

Sezione II. — IMPIEGO

Paragrafo 1° — *Disposizioni generali*

Art. 29.

L'impiego consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale in qualità di cappellano militare.

L'impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 30.

Con la qualità di cappellano militare in servizio permanente è incompatibile qualsiasi occupazione o attività che esuli dai compiti relativi al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.

Il Ministro per la difesa, sentito l'Ordinario militare, può concedere l'autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, che sia ritenuto conciliabile con i doveri di ufficio.

Art. 31.

Le posizioni del cappellano militare in servizio permanente sono:

a) il servizio effettivo;

b) l'aspettativa;

c) la disponibilità;

d) la sospensione dall'impiego.

Paragrafo 2°. — *Servizio effettivo*

Art. 32.

Il servizio effettivo è la posizione del cappellano militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto d'impiego.

Art. 33.

E' idoneo al servizio incondizionato il cappellano militare fornito dei requisiti fisici per poter bene esercitare in qualsiasi sede di servizio tutte le funzioni inerenti al proprio stato sia in tempo di pace che in tempo di guerra.

L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente in conformità alle disposizioni vigenti per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Paragrafo 3°. — *Aspettativa*

Art. 34.

L'aspettativa è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause;

1) prigionia di guerra;

2) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;

3) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;

4) motivi privati.

L'aspettativa è disposta:

a) di diritto, per la causa di cui al n. 1);

b) a domanda o d'autorità, per le cause di cui ai nn. 2) e 3);

c) soltanto a domanda, per la causa di cui al n. 4).

Le cause indicate ai nn. 2) e 3) debbono essere accertate nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, al cappellano militare sono concessi i periodi di licenza di cui non abbia ancora fruito.

L'aspettativa per motivi privati è concessa, previo parere dell'Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio, e non può avere durata inferiore a quattro mesi. Ove l'aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi, l'interessato può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.

Il tempo trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità temporanea proveniente da causa di servizio è computato per intero ai fini dell'avanzamento.

Art. 35.

L'aspettativa non può avere una durata complessiva superiore a due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne il caso di prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'interessato può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, osservandosi il disposto del precedente comma.

Il cappellano militare che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se prima non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio effettivo.

Art. 36.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura.

L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

Art. 37.

Allo scadere dell'aspettativa il cappellano militare è richiamato in servizio effettivo.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora il cappellano militare sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 35.

Se alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 48.

Le stesse disposizioni si applicano qualora il cappellano militare sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima della scadenza del periodo massimo d'aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli.

Art. 38.

Il cappellano militare in aspettativa per infermità può essere richiamato anticipatamente in servizio effettivo, a domanda, previo giudizio di idoneità a incondizionato servizio.

Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, il cappellano militare in aspettativa può essere richiamato

in servizio effettivo, purchè idoneo al servizio incondizionato, ed anche in deroga al disposto del penultimo comma dell'articolo 34.

Art. 39.

I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa e i richiami in servizio effettivo sono disposti con decreto ministeriale.

Paragrafo 4°. — Disponibilità

Art. 40.

La disponibilità è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico.

Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani militari da collocare in disponibilità.

La disponibilità non può durare più di due anni.

Al cappellano militare in disponibilità competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Art. 41.

Il cappellano militare in disponibilità è richiamato in servizio, sentito l'Ordinario militare, quando entro i due anni dalla data di collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nel ruolo.

Il cappellano militare riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente.

Art. 42.

Il cappellano militare in disponibilità che, richiamato in servizio a norma dell'articolo 41, non lo riassuma, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 47.

Decorso il periodo massimo di disponibilità senza che sia stato richiamato in servizio, il cappellano militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza di cui al comma precedente.

Paragrafo 5°. — Sospensione dall'impiego

Art. 43.

La sospensione dall'impiego può avere carattere:
- precauzionale;
- disciplinare;
- penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al cappellano militare in aspettativa o in disponibilità, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.

Art. 44.

Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che sospendono il cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto, per tutto il tempo in cui hanno effetto, la sospensione disciplinare dall'impiego, con privazione del trattamento economico.

Art. 45.

Per la sospensione dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 29, 30 e 32 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Si osserva altresì la disposizione dell'articolo 98 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che il cappellano militare sia sottoposto alla giurisdizione penale militare ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, nel qual caso si applica l'articolo 31 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, è disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.

Sezione III. — CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE

Paragrafo 1°. — Disposizioni generali

Art. 46.

Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) inidoneità agli uffici del grado;
d) domanda;
e) d'autorità;
f) elevazione alla dignità vescovile;
g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

Si applica il disposto dell'articolo 34 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Paragrafo 2°. — Cessazione dal servizio permanente per età

Art. 47.

Il cappellano militare, che abbia compiuto il 62° anno di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Il cappellano militare, se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma 15 o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

Al cappellano militare che cessa dal servizio per età con meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero con quindici o più anni di detto servizio, ma con meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Paragrafo 3°. — Cessazione dal servizio permanente per infermità

Art. 48.

Il cappellano militare che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ab-

bia riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se si tratti di infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il cappellano militare consegue la pensione privilegiata ordinaria o di guerra o l'assegno rinnovabile che gli compete ai sensi delle disposizioni in vigore.

Se trattisi di infermità non provenienti da causa di servizio, il cappellano militare che ha:

a) venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Art. 49.

Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'articolo 48 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al cappellano militare gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.

Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 50.

Al cappellano militare che cessi dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, e abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al cappellano militare suddetto che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di venti anni di servizio utile per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria, calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al cappellano militare che consegua la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra indicati nel comma stesso, dopo aver cessato dal servizio permanente. In tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

Art. 51.

Il cappellano militare in servizio permanente, che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda dell'idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione e l'assegno.

Il cappellano militare può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal Collegio medico-legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra.

Il cappellano militare, che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale sia in seguito soppressa la pensione vitalizia o non rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il 62° anno di età, per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al cappellano militare che, per aver superato i limiti di tempo o di età di cui al comma precedente, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 48, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; al cappellano militare, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizii di cui alla predetta lettera *b*), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati saranno calcolati in aggiunta a tale limite, senza che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

Paragrafo 4°. — Cessazione dal servizio permanente per inidoneità agli uffici del grado

Art. 52.

Il cappellano militare che, su giudizio dell'Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulti non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

Si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 48.

Paragrafo 5° — Cessazione dal servizio permanente a domanda

Art. 53.

Il cappellano militare, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto il 57° anno di età, può chiedere di cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al trattamento di quiescenza.

Il cappellano militare che non si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente può egualmente chiedere di cessare dal servizio permanente, ma non ha diritto a trattamento di quiescenza.

L'accoglimento della domanda è in ogni caso subordinato al parere favorevole dell'Ordinario militare e può essere sospeso per gravi motivi.

Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

Paragrafo 6°. — Cessazione dal servizio permanente di autorità

Art. 54.

Il cappellano militare può, su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato d'autorità nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 53.

Paragrafo 7°. — Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo

Art. 55.

Il cappellano militare che sia rivestito della dignità vescovile cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo assoluto, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 47.

PARTE V

CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 56.

I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessità, al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.

Art. 57.

Il cappellano militare in congedo può trovarsi:

a) in servizio temporaneo;

b) in congedo illimitato;

c) sospeso dalle funzioni del grado.

Art. 58.

Il cappellano militare in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

Il cappellano militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

Art. 59.

Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di età stabilito dagli articoli 65 e 67, sia rivestito della dignità vescovile o sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, è collocato in congedo assoluto.

Art. 60.

Il cappellano militare in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego dagli articoli 44 e 45.

La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

Art. 61.

Il numero massimo dei cappellani militari di complemento o della riserva da chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace che in tempo di guerra, per le esigenze delle Forze armate, è determinato, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Ordinario militare.

Tale numero può essere aumentato durante il corso dell'anno, in dipendenza di nuove esigenze, con decreto adottato a norma del precedente comma.

Art. 62.

Nei limiti di cui al precedente articolo, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti con decreto ministeriale, su proposta dell'Ordinario militare.

Sezione II. — CAPPELLANI MILITARI DI COMPLEMENTO

Art. 63.

I sacerdoti cattolici possono ottenere la nomina a cappellano militare addetto di complemento se abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 50°.

Art. 64.

Le domande per la nomina a cappellano militare addetto di complemento devono essere dirette all'Ordinario militare, munite dei seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare;

5) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulti che l'aspirante è in possesso dell'idoneità fisica richiesta dall'articolo 18.

Sull'accoglimento delle domande decide il Ministro per la difesa, su designazione dell'Ordinario militare.

Art. 65.

Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età.

Sezione III. — Cappellani militari della riserva

Art. 66.

La categoria della riserva comprende i cappellani militari che cessano:

a) dal servizio permanente nei casi previsti dalla presente legge;

b) dalla categoria di complemento, a norma dell'articolo 65.

Art. 67.

Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di età:

68 anni, se primo cappellano militare capo;

65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.

Parte VI

CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO ASSOLUTO

Art. 68.

Il cappellano militare in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Parte VII

PERDITA DEL GRADO

Art. 69.

Il cappellano militare perde il grado per inidoneità permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall'Ordinario militare, o per una delle cause e secondo le norme previste dagli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in quanto applicabili.

In ogni caso la perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 70.

Il cappellano militare può essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell'Ordinario militare, quando riacquisti la idoneità alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dall'articolo 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado del cappellano militare già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.

Parte VIII

DISCIPLINA

Sezione I. — Sanzioni disciplinari di stato

Art. 71.

Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 43;

b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 60;

c) la perdita del grado, di cui all'articolo 69.

Sezione II. — Procedimento disciplinare

Paragrafo 1°. — Inchiesta formale

Art. 72.

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il cappellano militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 71.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

Art. 73.

Il cappellano militare è sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell'autorità da cui dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione del Ministro per la difesa, sentito l'Ordinario militare. Il rapporto deve contenere l'indicazione degli addebiti specifici.

Il Ministro per la difesa può, in ogni caso, ordinare direttamente una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.

Art. 74.

L'inchiesta formale è affidata dal Ministro ad un cappellano militare inquirente.

In nessun caso l'inchiesta formale è affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare.

L'inquirente deve essere di grado o anzianità superiore all'inquisito. Ove ciò non sia possibile, il Ministro affida l'inchiesta formale ad un ufficiale generale dell'Esercito, che rivesta grado superiore all'inquisito.

L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le norme vigenti per gli ufficiali dell'Esercito e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di essi, direttamente al Ministro.

Art. 75.

Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 71, o se il cappellano militare medesimo debba essere deferito al Consiglio di disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Paragrafo 2°. — Consiglio di disciplina

Art. 76.

Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all'articolo 71, lettera *c)*, è sottoposto ad un Consiglio di disciplina.

Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese del giudicando, dichiara se egli sia ancora meritevole di conservare il grado.

Art. 77.

Il Consiglio di disciplina è formato di volta in volta dal Ministro per la difesa in relazione al grado rivestito dal giudicando.

Art. 78.

Il Consiglio di disciplina è composto:

a) dal Vicario generale militare, presidente;

b) da due ispettori e da due primi cappellani militari capi in servizio permanente, membri.

Se sia sottoposto a consiglio di disciplina un primo cappellano militare capo, i due primi cappellani militari capi di cui al precedente comma, lettera *b*), debbono essere di lui più anziani. Se non vi siano primi cappellani militari capi più anziani del giudicando, il Consiglio di disciplina è composto dal Vicario generale e da due ispettori.

Il Consiglio di disciplina, quando debba giudicare personale assimilato di rango a grado militare superiore a quello di maggiore, è composto da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati dal Ministro per la difesa.

Funziona da segretario il membro meno anziano.

Art. 79.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

PARTE IX

DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA

Art. 80.

In tempo di guerra il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

Art. 81.

In tempo di guerra, è sospesa l'applicazione dello articolo 53.

TITOLO II

Avanzamento

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 82.

Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:

a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto al grado di cappellano militare capo;

b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo.

Art. 83.

Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, previa designazione di una Commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e i tre ispettori. Un cappellano militare capo, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione d'avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri compreso l'Ordinario militare.

Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro per la difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approvi, motivando in tal caso il suo giudizio.

Art. 84.

I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine di iscrizione nei ruoli unici di cui all'articolo 21.

Non può essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in disponibilità ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.

E' sospesa la promozione del cappellano militare già scrutinato che, prima del conferimento della promozione, venga a trovarsi in una delle condizioni indicate al comma precedente. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata. Allo interessato è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare è scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, nel caso abbia subìto detrazione di anzianità ai sensi dell'articolo 23, sempre che risulti più anziano di pari grado già valutato.

Se il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale sia stata revocata, o il cappellano militare sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, si applicano le disposizioni dei commi 2°, 3° e 4° dell'articolo 95 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituito al Consiglio di amministrazione la Commissione di avanzamento.

Nel caso in cui il cappellano militare sia stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli è scrutinato dopo che risulti scagionato penalmente e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma precedente.

PARTE II

AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 85.

I cappellani militari addetti, che abbiano compiuto nel grado quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l'ordine di anzianità.

Art. 86.

I cappellani militari capi che abbiano compiuto nel grado quattro anni di effettivo servizio, riportando la qualifica di ottimo almeno nell'ultimo quinquennio, sono ammessi allo scrutinio di promozione per merito comparativo al grado di primo cappellano militare capo.

Alla designazione dei promovibili si procede, a giudizio della Commissione di avanzamento, scegliendo i maggiormente meritevoli e stabilendone l'ordine di merito in numero corrispondente a quello delle vacanze esistenti alla data dello scrutinio nell'organico dei primi cappellani militari capi.

Qualora rimanessero posti disponibili dopo aver effettuato le designazioni di cui al comma precedente, potranno essere scrutinati per la promozione anche cappellani militari capi che abbiano ottenuto una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del suddetto quinquennio.

Art. 87.

Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d'avanzamento determina preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, con riguardo alle qualità ecclesiastiche, al servizio prestato, agli eventuali particolari incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale, alle benemerenze di guerra.

PARTE III

AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

Art. 88.

Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale.

Art. 89.

Per le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente.

Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare di complemento o della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio ed aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo.

Il cappellano militare di complemento o della riserva può essere promosso solo dopo che siano stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianità.

TITOLO III

Trattamento economico

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 90.

L'onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza all'Ordinario militare, al Vicario generale militare e agli ispettori, è a carico dell'Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento economico di attività è a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza è a carico della Amministrazione della difesa.

PARTE II

TRATTAMENTO DI ATTIVITA'

Art. 91.

All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata, esclusa l'indennità per spese di alloggio contemplata dall'articolo 33, lettera *a*), del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

Art. 92.

Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

Art. 93.

Ai primi cappellani militari capi, ai cappellani militari capi e ai cappellani militari addetti spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione, eccetto l'indennità militare speciale, di cui all'articolo 176 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e l'indennità di alloggio.

Art. 94.

Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui agli articoli 92 e 93 sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dalla presente legge, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l'onere del trattamento economico.

PARTE III

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Art. 95.

Per le pensioni normali all'Ordinario militare, al Vicario generale militare e agli ispettori, nonchè ai primi cappellani militari capi, ai cappellani militari capi e ai cappellani militari addetti in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

Art. 96.

Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni.

Art. 97.

Per le pensioni privilegiate ordinarie e di guerra ai cappellani militari, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie

Art. 98.

I cappellani militari in servizio permanente che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono al ruolo unico di cui all'articolo 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, assumono il grado di cappellano militare capo se rivestano la qualifica di primo cappellano capo o il grado di cappellano capo e il grado di cappellano militare addetto se rivestano il grado di cappellano.

I cappellani militari predetti conservano la propria anzianità di grado e sono iscritti nel ruolo unico del servizio permanente di cui all'articolo 21.

Art. 99.

Il ruolo ausiliario e i ruoli parziali di riserva, di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, sono soppressi.

I cappellani militari del ruolo ausiliario assumono il grado di cappellano militare addetto conservando la propria anzianità di grado, e sono iscritti nel ruolo di complemento.

I cappellani militari dei ruoli di riserva assumono il grado di cappellano militare capo se rivestano la qualifica di primo cappellano capo o il grado di cappellano capo e il grado di cappellano militare addetto se rivestano il grado di cappellano. Essi conservano la propria anzianità di grado e sono iscritti nel ruolo della riserva, di cui all'articolo 21. Coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età, sono collocati in congedo, salvo che alla data di entrata in vigore della presente legge siano richiamati in servizio, nel qual caso rimane fermo il limite di età di anni 68 previsto dalle preesistenti disposizioni.

Art. 100.

I sacerdoti cattolici che prestarono servizio in qualità di cappellani militari durante la guerra 1915-18 possono essere iscritti, a domanda, nel ruolo di riserva di cui all'articolo 21 con il grado di assimilazione loro attribuito durante la prestazione del servizio in guerra.

I sacerdoti iscritti nel ruolo di riserva ai sensi del comma precedente, che abbiano compiuto il 65° anno di età, sono collocati in congedo assoluto.

Art. 101.

Per la copertura dei posti disponibili dopo l'applicazione dell'articolo 98 e dei posti che si renderanno disponibili nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere nominati cappellani militari addetti in servizio permanente, su proposta dell'Ordinario militare, i cappellani militari dei ruoli ausiliario e di riserva di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, che alla data del 1° gennaio 1961 si trovino in servizio da almeno un anno e non abbiano superato il 45° anno di età.

Ai fini dell'anzianità utile per la promozione a cappellano militare capo dei cappellani militari addetti nominati tali a norma del comma precedente, il servizio prestato nei ruoli ausiliario e di riserva è valutabile in ragione della metà e fino ad un massimo di tre anni.

Gli anzidetti cappellani militari non possono, comunque, essere designati per la promozione prima dei pari grado iscritti in ruolo all'atto della loro nomina.

Art. 102.

Le qualifiche previste dagli articoli 28, 85, 86 e 89 non sono richieste, rispettivamente, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente, di quattro anni, ai fini della designazione per la promozione dei cappellani militari addetti, di cinque anni, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione per merito comparativo dei cappellani militari capi, di tre anni, ai fini dello scrutinio per l'avanzamento dei cappellani militari di complemento e della riserva.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 103.

Sono iscritti d'ufficio, in un ruolo d'onore, previo collocamento in congedo assoluto, i cappellani militari che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I cappellani militari del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi compatibili con le condizioni fisiche.

Art. 104.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.

Art. 105.

All'onere annuo di complessive lire 25.276.940, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte nell'esercizio 1960-61:

per lire 8.500.000 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti dei capitoli n. 115 (lire 3.500.000) e n. 148 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

per lire 4.276.940 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

per lire 12.500.000 mediante riduzione di pari importo dei capitoli n. 74 (lire 2.500.000), n. 80 (lire 7.000.000) e n. 83 (lire 3.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 106.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — SCELBA — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA N. 1

TABELLA ORGANICA
DEI CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

A) *Primi cappellani militari capi*:
N. 23, di cui 12 impiegati presso l'Esercito, 5 presso la Marina, 4 presso l'Aeronautica, 1 presso la Guardia di finanza e 1 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

B) *Cappellani militari capi e cappellani militari addetti*:
N. 179, di cui 110 impiegati presso l'Esercito, 17 presso la Marina, 21 presso l'Aeronautica, 12 presso la Guardia di finanza e 19 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

LEGGE 6 giugno 1961, n. 513.

Ulteriore finanziamento per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale internazionale di Bruxelles del 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte alle spese sostenute per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958 di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 1034, con la quale fu stanziata la somma di 600 milioni di lire, elevata a 800 milioni di lire con l'articolo 19 della legge 24 giugno 1958, numero 637, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di lire.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 giugno 1961, n. 514.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1961-62.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1961, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1961-62 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1961.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1961, n. 515.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi, le tasse, le soprattasse e i diritti accessori di ogni genere, attualmente in vigore per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, sono aumentati del quindici per cento.

Fanno eccezione i prezzi dei « Biglietti di abbonamento settimanale o festivo per impiegati, operai e braccianti », che sono aumentati del dieci per cento.

Art. 2.

I prezzi in vigore per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono aumentati rispettivamente:

a) del dieci per cento per i trasporti a carro.

Per i trasporti tassabili con le classi dalla 601 in poi l'aumento si applica mediante la variazione di due classi nella classificazione attuale;

b) del venti per cento per i trasporti tassati in base alla tariffa ordinaria numero 1 « Colli celeri e spedizioni ordinarie in piccole partite », alla tariffa speciale numero 107 « Giornali e altre pubblicazioni periodiche », e alla tariffa per il trasporto di cose a bagaglio registrato, di cui alla parte seconda, capo VII, delle Condizioni e tariffe.

Il diritto fisso previsto dall'art. 61, paragrafo 5, nonchè le tasse, soprattasse e diritti accessori di ogni genere, tanto se riguardanti trasporti a carro che in piccole partite, o a bagaglio registrato, sono aumentati del dieci per cento.

Art. 3.

Alla Tariffa speciale n. 103 - Prodotti alimentari - e alla Tariffa eccezionale n. 201 - Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna - sono apportate le modificazioni di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 4.

Il Ministro per i trasporti provvederà ad emanare le norme di attuazione per l'adeguamento, all'aumento di cui agli articoli 1 e 2, delle basi di tariffa e degli altri prezzi di trasporto, nonchè delle tasse, soprattasse e diritti accessori di ogni genere, con gli opportuni arrotondamenti, e per il coordinamento tra le varie disposizioni, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 5.

Restano immutati ed applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — PELLA — TAVIANI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 59. — RELLEVA

1) Modificazioni alla Tariffa Speciale n. 103 - Prodotti alimentari

La tabella PREZZI è sostituita con la seguente:

Serie	MERCI	Peso minimo per carro — 6 tonn.	10 tonn.	15 tonn.
		Classi di prezzo		
A	Quelle ascritte in Nomenclatura alla Serie *A*	41	51	64
B	Quelle ascritte in Nomenclatura alla Serie *B*	41	55	68
C	1. Pomodori freschi Ortaggi non nominati freschi in natura Legumi freschi in natura 2. Frutta fresche: *a*) agrumi, anche se in acqua di mare o salata *b*) uva in natura, anche se pigiata con mosto *c*) altre, in natura, anche se pigiate	50 (1)	68	76
	3. Altre merci ascritte in Nomenclatura alla Serie *C*	41	59	70

(1) Per il peso minimo di 5 tonnellate per carro, limitatamente alle spedizioni di: pomodori freschi, ortaggi non nominati freschi in natura, legumi freschi in natura.

2) Modificazioni alla Tariffa Eccezionale n. 201 - Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna

La tabella PREZZI è sostituita con la seguente:

PREZZI

PARTE PRIMA: Derrate e prodotti ortofrutticoli esclusi gli agrumi

Serie	MERCI	Peso minimo per carro – Classi di prezzo: 6 tonn.	10 tonn.	15 tonn.
A	Quelle ascritte in Nomenclatura alla Serie *A*	41	54	67
	Quelle ascritte in Nomenclatura alla Serie *B*	41	58	71
C	1. Pomodori freschi	52 (1)	71	81
	Ortaggi non nominati freschi in natura	59 (1) (2)	73 (2)	
	Legumi freschi in natura	64 (1) (3)	75 (3)	
	2. Frutta fresche:	52	71	81
	a) uva in natura, anche se pigiata con mosto	54 (2)	73 (2)	
	b) altre, in natura, anche se pigiate	56 (3)	75 (3)	
	3. Altre merci ascritte in Nomenclatura alla Serie *C*	42	62	75
D	Quelle ascritte in Nomenclatura alla Serie *D*	47	62	75

(1) Per il peso minimo di cinque tonnellate.
(2) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 700 km.
(3) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 1000 km.

Parte seconda: Agrumi

Sono ammessi gli agrumi e loro parti (eccetto le scorze) anche se in acqua di mare salata o solforata

SERIE	STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo per carro – Classi di prezzo: 6 tonn.	10 tonn.	15 tonn.
E	Stazioni della Sicilia	Stazioni della Sicilia	66	75	84
F	Stazioni della linea Fiumicino-Roma-Pescara-Alba Adriatica Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova-Teramo) e quelle al sud di essa Stazioni della Sardegna	Stazioni di tutta la rete dello Stato per percorsi di almeno 500 km.	69	81	85 (*)
G	Stazioni della linea Fiumicino-Roma-Pescara-Alba Adriatica Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova-Teramo) e quelle al sud di essa Stazioni della Sardegna	Stazioni di tutta la rete dello Stato	65	74	83

(*) Sulle tasse di porto è applicabile la riduzione del 9 %.

Visto: *Il Ministro per i trasporti*: SPATARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1958, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione del l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 1/906 del 25 gennaio 1961, con la quale, la Federazione autonoma bancari italiani ha designato il rag. Ugo Lionetti quale rappresentante dei lavoratori del credito in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto in sostituzione del dottor Alberto Bastia, dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il rag. Ugo Lionetti è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori del credito ed in sostituzione del dott. Alberto Bastia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1961

GRONCHI

SULLO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1961
Registro n. 5 Lavoro e prev. soc., foglio n. 106. — BARONE

(3790)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1961.

Riduzione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sulla cellulosa importata e prodotta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 28 marzo 1956, n. 168, recante provvidenze per la stampa;

Ritenuta la necessità di ridurre l'integrazione a carico dell'Ente nazionale cellulosa e carta a favore dell'editoria giornalistica e conseguentemente di modificare la misura di contributo dovuta all'Ente dagli importatori e dai produttori di cellulosa destinata a impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1961, il contributo previsto dal terzo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, dovuto all'Ente nazionale cellulosa e carta dai produttori e dagli importatori di cellulosa è ridotto da L. 2,50 a L. 1,50 per chilogrammo di cellulosa importata e prodotta nel territorio della Repubblica e destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(3903)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1961.

Determinazione delle caratteristiche di nuovi tipi di marche da bollo per cambiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, recante nuove norme sull'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1953, registro n. 29 Finanze, foglio n. 400 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1953, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1957, registro n. 22 Finanze, foglio n. 305 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 7 settembre 1957, concernente la determinazione del nuovo tipo di carta filigranata per la stampa delle marche da bollo;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1960, registro n. 84 Finanze, foglio n. 169 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 2 dicembre 1960, con il quale vengono dichiarate fuori corso a partire dal giorno 10 dicembre 1960, le marche da bollo per cambiali del valore di lire mille aventi le caratteristiche determinate con il decreto ministeriale 1° agosto 1953;

Riconosciuta la necessità di istituire marche da bollo per cambiali del valore da lire mille con forma e caratteristiche diverse da quelle dichiarate fuori corso;

Ritenuto che per ragioni di uniformità occorre modificare anche la forma e le caratteristiche delle marche da bollo per cambiali del valore di lire milleottanta;

Considerato che occorre determinare la forma e le caratteristiche delle marche da bollo per cambiali dei suddetti valori;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le marche da bollo per cambiali del valore di:

lire 1000 (mille);

lire 1080 (milleottanta),

nel formato carta di mm. 24,35 x 31 e nel formato stampa di mm. 21,5 x 28.

Le marche sono stampate in calcografia su carta bianca liscia, filigranata in chiaro.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli su due centimetri.

La vignetta identica per i valori da L. 1000 e 1080, poggia sul lato corto del formato e si staglia sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione con un filetto scuro.

Nella parte superiore della marca, che occupa i tre quarti abbondanti della intera superficie, a cominciare dall'alto si susseguono le leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » in carattere bastone chiaro, « TASSA DI BOLLO PER CAMBIALI » in carattere bastone scuro entro una formella curvata al centro verso l'alto, il motivo decorativo con ornamentazioni di tipo floreale contornato da un filetto bianco, nel quale è impresso il valore numerico in carattere scuro, e la leggenda « LIRE MILLE » o « LIRE MILLEOTTANTA » in carattere bastone scuro, stampata anche questa entro una formella curvata al centro ma verso il basso.

La parte inferiore della marca consta di una superficie rettangolare delimitata dal fondo e da un filetto bianco, e colorata con fili sottili ondulati, nella quale trovano posto la serie e il numero.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 1.000 verde smeraldo e viola malva;

L. 1.080 rosso porpora e bruno.

La serie e la numerazione sono stampate tipograficamente in colore nero.

Art. 2.

Le marche da bollo per cambiali del valore di lire milleottanta di vecchio tipo restano tuttora in corso fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1961
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 218. — BENNATI

(3822)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1961.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, principali ed accessorie, necessarie all'ampliamento della centrale telefonica urbana di Milano, denominata « Vercelli » e sita al n. 13 di vicolo Belfiore, della Società telefonica concessionaria STIPEL.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, modificato con decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1369 e 7 maggio 1925, n. 646;

Visto la convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Telefonica interregionale piemontese e lombarda dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 180 del Codice delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1926, n. 645;

Vista la domanda in data 4 febbraio 1961 presentata dalla STIPEL intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità delle opere principali ed accessorie necessarie per l'ampliamento dell'edificio e degli impianti della centrale telefonica urbana di Milano, denominata « Vercelli » e sita in vicolo Belfiore, 13;

Considerato che le esigenze del servizio telefonico pubblico rendono necessarie urgente e indifferibile l'ampliamento della predetta centrale telefonica urbana « Vercelli »;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, le opere, principali ed accessorie, necessarie all'ampliamento della Centrale telefonica urbana di Milano, denominata « Vercelli » e sita al n. 13 di vicolo Belfiore della concessionaria STIPEL.

Art. 2.

Le espropriazioni e i lavori di cui all'articolo precedente dovranno iniziarsi entro diciotto mesi dalla data del presente decreto e dovranno essere ultimate entro ulteriori diciotto mesi dalla data precedente.

Roma, addì 5 giugno 1961

Il Ministro: SPALLINO

(3791)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1961.

Modifica alla Tabella « A Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 1961, n. 142, concernente la nuova tabella « A Import »;

Ritenuta la necessità di sospendere temporaneamente la libera importazione dei suini vivi da macello e delle carni suine, in attesa della disciplina definitiva delle importazioni di detti prodotti;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella « A Import » annessa al decreto ministeriale 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 1961,

n. 142, sono incluse sino al 31 dicembre 1961 le seguenti voci doganali:

ex 01.03 *a*) suini vivi destinati alla macellazione;

02.01 *a* 3 *beta*) carni suine, fresche, refrigerate o congelate.

ex 02.01 *b*) frattaglie suine fresche, refrigerate o congelate;

ex 02.06) carni e frattaglie suine, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle ghiandole suine congelate, destinate alle industrie fabbricanti di prodotti farmaceutici.

Art. 2.

In deroga al disposto del precedente art. 1 le dogane, su presentazione di denuncia e benestare bancario, sono autorizzate a consentire l'importazione dei prodotti suini, spediti dai Paesi d'origine con destinazione Italia e con documenti intestati alla ditta importatrice italiana, che risultino giacenti in dogana da data anteriore al 1° gennaio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 giugno 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(3904)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1961.
Modifica alla Tabella « B Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18, concernente la tabella « B Import »;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 novembre 1960, n. 292, concernente modifiche alla predetta tabella « B Import »;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 marzo 1961, n. 74, concernente annotazione ed integrazione alla tabella « B Import »;

Ritenuta la necessità di sospendere temporaneamente la libera importazione dei suini vivi da macello e delle carni suine;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella « B Import » annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18, sono incluse, sino al 31 dicembre 1961, le seguenti voci doganali:

ex 01.03 *a*) suini vivi destinati alla macellazione;

02.01 *a* 3 *beta*) carni suine, fresche, refrigerate o congelate.

ex 02.01 *b*) frattaglie suine fresche, refrigerate o congelate;

ex 02.06) carni e frattaglie suine, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle ghiandole suine congelate, destinate alle industrie fabbricanti di prodotti farmaceutici.

Art. 2.

In deroga al disposto del precedente art. 1 le dogane, su presentazione di denuncia e benestare bancario, sono autorizzate a consentire l'importazione dei prodotti suini, spediti dai Paesi d'origine con destinazione Italia e con documenti intestati alla ditta importatrice italiana, che risultino giacenti in dogana da data anteriore al 1° gennaio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 giugno 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(3905)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1961.
Disciplina delle importazioni del lardo, dello strutto e di altri grassi suini.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazione, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 7 giugno 1956,

concernente i crediti ed i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1959, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1960, concernenti le merci comprese nelle Tabelle B e C Import;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1960, concernente le concessioni di temporanea importazione;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 12 giugno 1961, concernente le merci comprese nella Tabella A Import;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 31 maggio 1961, concernente la proroga della temporanea sospensione dell'importazione dei suini vivi e loro carni;

Ritenuta la necessità di dettare norme provvisorie per l'importazione del lardo, dello strutto ed altri grassi di maiale, in relazione alla particolare situazione del mercato nazionale dei suini;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione definitiva ed in regime di temporanea, da qualsiasi provenienza, del lardo e grasso di maiale non pressato, nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05) e dello strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi (v. d. 15.01) potrà essere sospesa con provvedimento del Ministro per il commercio con l'estero, qualora la media aritmetica delle quotazioni dei prezzi all'ingrosso per chilogramma del lardo e dello strutto, franco mercato, escluse l'imposta di consumo e l'imposta generale sull'entrata, pubblicati nel « Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano », risulti inferiore a Lit. 250.

Art. 2.

Il Ministro per il commercio con l'estero potrà riammettere l'importazione dei prodotti di cui all'art. 1 quando la media aritmetica delle quotazioni dei prezzi all'ingrosso per chilogramma del lardo e dello strutto, pubblicati nel « Listino settimanale » indicato nello stesso art. 1, risulti pari o superiore a Lit. 250.

Art. 3.

Ai fini della sospensione o della riapertura delle importazioni, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, potrà tenersi conto di uno scarto di Lit. 10 al chilogramma rispetto alla media aritmetica dei prezzi ivi indicati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 giugno 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
RUSSO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

(3906)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1961.

Sospensione dell'importazione da qualsiasi provenienza del lardo, dello strutto e di altri grassi suini.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 30 giugno 1961, concernente la disciplina delle importazioni del lardo, dello strutto e di altri grassi suini;

Considerato che la media dei prezzi all'ingrosso delle merci predette, calcolata ai sensi degli articoli 1 e 3 del citato decreto ministeriale 29 giugno 1961, risulta inferiore al limite ivi previsto;

Decreta:

E' sospesa l'importazione definitiva o in temporanea, da qualsiasi provenienza, del lardo e grasso di maiale non pressato, né fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05) e dello strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi (v. d. 15.01).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° luglio 1961.

Roma, addì 29 giugno 1961

(3907) *Il Ministro*: MARTINELLI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gravina di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 241, l'Amministrazione comunale di Gravina di Catania (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3834)

Autorizzazione al comune di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 240, l'Amministrazione comunale di San Cono (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3833)

Autorizzazione al comune di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 227, l'Amministrazione comunale di Vita (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 21.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3836)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1960.

Con decreto interministeriale in data 4 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 199, l'Amministrazione provinciale di Massa Carrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 31.500.000 per la copertura del maggior disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3837)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1961, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia) sono stati prorogati dal 31 maggio 1961 al 30 settembre 1961.

(3824)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1961, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia) sono stati prorogati dal 31 maggio 1961 al 30 settembre 1961.

(3828)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1970, al portatore

Si rende noto che il 27 giugno 1961, è stata ultimata la spedizione, alle sezioni di Tesoreria provinciale, dell'intero fabbisogno di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1970, al portatore.

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 23 dicembre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 313, dello stesso giorno), i cennati Buoni saranno consegnati alle filiali della Banca d'Italia.

Roma, addì 28 giugno 1961

Il direttore generale: GRECO

(3804)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 28 giugno 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60
$ Can.	601,35	601,50	602,55	601,70	599 —	600,61	601 —	601,35	601,37	600,50
Fr. Sv.	143,81	143,81	143,82	143,80	143,75	143,81	143,80	143,80	143,81	143,81
Kr. D.	89,63	89,60	89,62	89,60	89,65	89,71	89,63	89,60	89,63	89,55
Kr. N.	86,61	86,59	86,58	86,60	86,55	86,61	86,59	86,60	86,62	86,55
Kr. Sv.	120,28	120,27	120,28	120,31	120,60	120,27	120,29	120,25	120,28	120,28
Fol.	172,71	172,70	172,75	172,60	172,70	172,69	172,65	172,75	172,71	172,75
Fr. B.	12,43	12,43	12,45	12,45	12,42	12,43	12,40	12,44	12,43	12,44
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,66	126,66	126,605	126,70	126,66	126,62	126,65	126,66	126,65
Lst.	1731,80	1732 —	1731,75	1731,75	1731,50	1731,92	1731,30	1731,80	1731,80	1732 —
Dm. occ.	156,04	155,97	155,98	155,98	155,95	156,04	155,98	156 —	156,03	156,05
Scell. Austr.	23,90	23,90	23,90	23,915	23,88	23,90	23,89	23,90	23,90	23,89
Escudo Port.	21,62	21,60	21,64	21,61	21,60	21,58	21,57	21,62	21,62	21,60

Media dei titoli del 28 giugno 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	93,50
Id. 3,50 % 1902	94,40
Id. 5 % 1935	108,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	101,25
Id. 5 % 1936	100,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	601,35
1 Franco svizzero	143,817
1 Corona danese	89,615
1 Corona norvegese	86,595
1 Corona svedese	120,30
1 Fiorino olandese	172,675
1 Franco belga	12,412
1 Franco nuovo (N.F.)	126,637
1 Lira sterlina	1731,525
1 Marco germanico	155,98
1 Scellino austriaco	23,906
1 Escudo Port.	21,59

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 giugno 1961) il Bollettino n. 28 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 24 settembre 1958 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali della provincia di Cuneo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 giugno 1961) il Bollettino n. 29 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 10 febbraio 1960 per braccianti agricoli fissi, semifissi ed avventizi della provincia di Cuneo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 giugno 1961) il Bollettino n. 30 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 23 giugno 1960 per i « salariati fissi » e « salariati in casa » (garzoni di campagna) della provincia di Cuneo.

Il Ministro: SULLO

(3795)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 febbraio 1961) il Bollettino n. 20 della provincia di Terni, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 22 marzo 1955 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 ottobre 1949 per il personale laureato e diplomato delle farmacie della provincia di Terni.

Il Ministro: SULLO

(3799)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 giugno 1961) il Bollettino n. 13 della provincia di Palermo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo provinciale 28 giugno 1960 per gli addetti alla industria cotoniera della provincia di Palermo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 giugno 1961) il Bollettino n. 14 della provincia di Palermo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 22 marzo 1960 integrativo al contratto nazionale 18 agosto 1959 da valere per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema teatrali siti nei Comuni della provincia di Palermo, escluso il capoluogo.

2. — Accordo 13 settembre 1960 per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema teatrali siti nei Comuni della provincia di Palermo, escluso il capoluogo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 giugno 1961) il Bollettino n. 15 della provincia di Palermo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 16 febbraio 1960 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° gennaio 1955 da valere per i farmacisti non proprietari della provincia di Palermo.

Il Ministro: SULLO

(3796)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 giugno 1961) il Bollettino n. 15 della provincia di Savona, contenente il sottoindato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 20 luglio 1960 per i salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Savona.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 giugno 1961) il Bollettino n. 16 della provincia di Savona, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 31 marzo 1960 relativo alle tabelle degli stipendi e dei salari in vigore dal 18 dicembre 1959 per i dipendenti degli esercizi cinematografici della provincia di Savona.

Il Ministro: SULLO

(3797)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 maggio 1961) il Bollettino n. 23 della provincia di Bologna, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 4 marzo 1953 per lo statuto dell'Istituto per l'istruzione professionale dei lavoratori edili della provincia di Bologna.

2. — Accordo 14 aprile 1960 per lo statuto della Cassa mutua edile della provincia di Bologna.

3. — Accordo 11 dicembre 1959 per il versamento tramite I.N.A.I.L. e per le modalità di computo del contributo scuola professionale edile nella provincia di Bologna.

Il Ministro: SULLO

(3798)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a dodici posti di ispettore in prova (carriera direttiva) del ruolo tecnico dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, numero 1570;

Accertato che nella qualifica di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva dei Servizi antincendi sono vacanti dodici posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a dodici posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei Servizi antincendi di cui al quadro 8 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello stato o comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

III) il limite massimo di 30 anni è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II), purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore a metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei Servizi antincendi, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto *del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.*

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale Servizi antincendi, entro il termine di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre al documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5, annotato delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti o di copie autentiche.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri; nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 100.

Gli aspiranti, che intendono fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni famigliari, dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei Servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2 dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo da L. 200 per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva:

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata da L. 200;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, in quanto compatibili.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche, e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario, dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le Scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarata nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, con la qualifica di consigliere di 1ª classe o di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 maggio 1961

p. *Il Ministro:* BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1961
Registro n. 14 Interno, foglio n. 300

PROGRAMMA

ANNESSO AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 702 (ALLEGATO 1)

1) *Meccanica applicata alle costruzioni*: Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.

2) *Costruzioni civili ed industriali*: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzioni - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3) *Fisica tecnologica*: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.

4) *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*: Macchine termiche - Macchine idrauliche.

5) *Idraulica*: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).

6) *Nozioni generali di chimica industriale*: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

7) *Elettrotecnica*: Principii generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 5) e 7); la prova orale può cadere su tutto il programma.

(3674)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trecentoquarantasei posti di applicato indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a trecentoquarantasei posti di applicato, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1961, avranno luogo nei giorni 7 ed 8 agosto 1961, con inizio alle ore 8, presso le seguenti sedi: Milano, Padova, Bologna, Firenze, Ancona, Pescara, Roma, Napoli, Salerno, Bari, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari.

I candidati, muniti dei prescritti documenti di riconoscimento dovranno presentarsi il giorno 6 agosto 1961 nelle ore e nelle località che saranno loro indicate per ritirare i documenti necessari per avere accesso, nei giorni delle prove, alle sedi di esame.

(3846)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.